



**COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 5
Arenella - Vomero**

D E T E R M I N A Z I O N E

n° 7 del 26 .6. 2019

OGGETTO: Proroga del Contratto Rep. n. 86291 del 2.4..2019 - relativo al servizio di refezione scolastica, per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 5 Arenella Vomero - **in favore della società La Cascina Global Service srl**, in persona del legale rappresentante p.t. sig. **Bianchi Maurizio**, nato a Taranto (TA) il 03.05.1968, con sede in Roma alla via Francesco Antolisei, 25, C.F. e P. Iva 08590821008, **per la prosecuzione del servizio nel trimestre ottobre/dicembre 2019 - anno scolastico 2019/2020 - agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte.**

Integrazione dell' Impegno di spesa per € 513.699,97, comprensivi di i.v.a al 4%,

Capitolo 104201/5 del Bilancio Pluriennale 2018/2020, esercizio 2019, missione 4 - programma 6 - titolo I macroaggregato 3.

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data _____ prot. n° _____

Registrata all'indice generale

data _____ n° _____

Il Direttore della Municipalità 5 Arenella Vomero

Premesso che

con Determina n. 26 del 28.12.2018, all'esito delle operazioni della Commissione Aggiudicatrice della selezione ad evidenza pubblica e delle valutazioni di congruità dell'offerta del rup è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara, espletata mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'art. 95 comma 3, lett.a del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, per il periodo gennaio 2019/giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 5 Arenella Vomero, in favore della società **La Cascina Global Service srl**, in persona del legale rappresentante p.t. sig. **Bianchi Maurizio**, nato a Taranto (TA) il 03.05.1968, con sede in Roma alla via Francesco Antolisei, 25, C.F. e P. Iva 08590821008, per l'importo complessivo di € 1.085.773,78, comprensivo di i.v.a e oneri della sicurezza, derivante dal ribasso percentuale offerto sulla base d'asta pari al 16,70%;

l'affidamento è stato contrattualizzato con il Contratto Rep. **n. 86291 del 2.4.2019**.

il Contratto verrà a scadenza il 30 giugno 2019;

Rilevato che

il Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del Contratto, all'art. 2, secondo comma, testualmente prevede *“Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante.”*;

Considerato che

La facoltà della “proroga”, prevista in detta norma di legge, e riportata nel Capitolato, è stata rinnovata dal D.Lgs. 50/2016 rispetto alla formulazione del D.Lgs. 163/2006, e, secondo l'interpretazione letterale e l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, è da qualificarsi proroga *“contrattuale”*;

sul piano strettamente formale, ferma restando la necessità di idonea ed adeguata motivazione comune a tutti i provvedimenti, per l'esercizio della facoltà di ricorrere alla proroga contrattuale, è richiesta esclusivamente la espressa previsione nel bando, affinché gli aggiudicatari abbiano preventiva conoscenza dell'eventuale prolungamento della durata del contratto;

la motivazione del ricorso alla proroga contrattuale risiede nella necessità di garantire il servizio nelle more della individuazione del nuovo affidatario, attraverso l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica;

il bando per l'affidamento del servizio di refezione per l'anno scolastico 2019/2020 è in via di completamento e di pubblicazione, ma i tempi per la conclusione della procedura di appalto, suddiviso in 10 lotti, di importo a base d'asta sopra soglia comunitaria e presidiato dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non sono oggettivamente compatibili con la definitiva individuazione del nuovo contraente all'apertura dell'anno scolastico 2019/2020;

Verificato che

la prestazione in proroga può essere finanziata con le risorse già imputate al trimestre ottobre/dicembre 2019, per lo stesso titolo, incrementate delle risorse assegnate con Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 21 giugno 2019,

Atteso che

in vista della proroga, stante la scadenza del Contratto alla data del 30 giugno 2019, il Direttore della Municipalità 5 ha avviato le verifiche sulla permanenza dei requisiti per la prosecuzione del Contratto in capo alla Società **La Cascina Global Service srl**, contestualmente invitando l'affidatario del contratto in essere a formalizzare la sottomissione alla proroga delle prestazioni, con Nota PG/2019/551294 del 24.6.2019;

la Società **La Cascina Global Service srl** ha formalizzato la disponibilità alla prosecuzione del Contratto, già oggetto di accettazione attraverso la sottoscrizione del Capitolato sia all'atto della candidatura sia in sede di stipula del contratto;

il Servizio Gestione Attività Territoriali è in possesso della documentazione relativa alle verifiche ex decreto legislativo n. 50/2016 dei requisiti per la prosecuzione del contratto in capo alla società **La Cascina Global Service srl**;

in esito all'indagine effettuata dal citato Direttore presso l' ANAC avcpass, alla data del 24 giugno 2019, non risultano annotazioni a carico della medesima Società;

il Servizio Gestione Attività Territoriali detiene il Documento Unico della Regolarità Contributiva DURC della società **La Cascina Global service srl**, rilasciato in data 14.6.2019 dal quale risulta il possesso dei requisiti di regolarità contributiva;

che, pertanto, le predette risultanze sono atte a soddisfare la verifica del possesso dei requisiti per addivenire alla proroga del Contratto Rep. n. **86291 del 2.4.2019**.

Considerato che

con Deliberazione Consiliare n. 19 del 21 giugno 2012, sono state determinate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale da erogarsi, nell'esercizio finanziario 2012, dal Comune di Napoli in uno alla determinazione del sistema di agevolazioni ed esenzioni, delle modalità di gestione e delle contribuzioni nonché alla determinazione della percentuale di copertura dei costi di gestione;

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 30.11.2012 ha approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2011, con accertamento di un disavanzo di amministrazione ed è stata disposta l'adesione dell'Ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 985 del 20 dicembre 2012, in parte motiva ha ritenuto, tra l'altro che, *“tra le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009 qualificate dalla Corte (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Toscana, delibera 20 dicembre 2011 n. 519/2011/Par) come infungibili ed essenziali rientrano (lett.c) “le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica”*;

Dato atto

della necessità di fare luogo alla proroga in vista dell'avvio del servizio alla ripresa delle attività didattiche;

Ritenuto che

la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000, in quanto servente all'espletamento delle *“funzioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009 qualificate dalla Corte (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Toscana, delibera 20 dicembre 2011 n. 519/2011/Par) come infungibili ed essenziali tra cui rientrano (lett.c) “ le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica”*, come espressamente riportato nella delibera di Giunta Comunale n.985 del 20.12.2012;

ricorrano le condizioni di legge e le motivazioni di opportunità e di merito, per esercitare la facoltà,

introdotta dall'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, attraverso il richiamo all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, atteso altresì che la refezione scolastica, *servizio funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione*, come da motivazione della Del. G.C. 787/2012, è funzione infungibile ed essenziale e non può essere interrotta per le ripercussioni sulla qualità e quantità dell'offerta scolastica,

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17 del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente,

Espletata l'istruttoria sulla scorta degli atti detenuti dal Servizio Gestione Attività Territoriali,

Valutata preventivamente l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, all'adozione del presente atto,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte, accertata la insussistenza dell'assunzione di altri impegni da parte dell'affidatario:

Prorogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, richiamato dall'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto, **il Contratto Rep. n. 86291 del 2.4.2019, stipulato con la società La Cascina Global Service srl**, in persona del legale rappresentante p.t. sig. **Bianchi Maurizio**, nato a Taranto (TA) il 03.05.1968, con sede in Roma alla via Francesco Antolisei, 25, C.F. e P. Iva 08590821008;

Affidare conseguentemente alla società **La Cascina Global Service srl**, il servizio di refezione scolastica per le scuole comunali dell'infanzia e per le scuole statali dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado ricadenti sul territorio della Municipalità 5 Arenella Vomero, per il trimestre ottobre/dicembre 2019, dell'anno scolastico 2019/2020 agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto **Rep. n. 86291 del 2.4.2019**;

Stabilire che il servizio, per il trimestre ottobre/dicembre 2019, trova copertura sulle risorse già imputate allo stesso titolo, incrementate delle risorse assegnate con Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 21 giugno 2019,

Riservarsi di autorizzare, in conformità a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di urgenza, l'esecuzione anticipata del servizio di refezione scolastica nelle more della stipula contrattuale e dell'acquisizione delle informative antimafia, già richieste, con salvezza di risoluzione;

Integrare l'Impegno di spesa, già assunto con la Determina n. 26 del 28.12.2018, di € **513.699,97**, **comprensivi di i.v.a al 4%**, Capitolo 104201/5 del Bilancio Pluriennale 2017/2019, missione 4 - programma 6 - titolo I macroaggregato 3.

Subordinare la successiva liquidazione delle somme spettanti all'affidatario ai doverosi riscontri amministrativi ed all'acquisizione delle risultanze antimafia.

Disporre, altresì, la trasmissione del presente atto al Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare Area Forniture e Servizi per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore della V Municipalità
avv. Giuseppina Silvi

Determinazione n. 7 del 26.6.2019

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 D. L.vo 267 del 18.8.2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento _____.

data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs 267/2000, ha avuto inizio il _____.

p. IL SEGRETARIO GENERALE